

Dott. Daniele Ligotti

Dottore Commercialista e Revisore Legale
email: daniele.ligotti@coacommercialisti.it

Dott.ssa Anna Scapin

Dottore Commercialista e Revisore Legale
email: anna.scapin@coacommercialisti.it

Circolare 4.11.2019

Ripristino dell'agevolazione Ace

La bozza del disegno di legge di bilancio per il 2020 ridisegna la disciplina delle agevolazioni per la **capitalizzazione delle imprese**, con una reviviscenza dell'ACE, già dal periodo d'imposta 2019, e una contestuale abrogazione della c.d. mini IRES.

Secondo la bozza del disegno di legge di bilancio 2020:

- l'ACE dovrebbe **rivivere**, già con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi già dal 2019);
- con la medesima decorrenza dovrebbero essere abrogate le disposizioni sulla "mini IRES", che quindi, dopo due sfortunate formulazioni, di fatto non troverebbe mai alcuna applicazione.

Ne risulterebbe un quadro in cui l'ACE si applicherebbe senza soluzione di continuità, in quanto il 2019 risulta già "coperto" in via normativa. Le imprese potranno quindi computare nella base di calcolo dell'agevolazione **per il 2019**, con le consuete e sperimentate regole, sia l'utile dell'esercizio 2018 accantonato a riserva, sia i conferimenti e versamenti effettuati nel 2019.

L'applicazione dell'agevolazione senza soluzione di continuità dovrebbe poi garantire (e questo è, naturalmente, l'effetto di maggior rilievo) la possibilità di computare, per l'imposta dovuta per il 2019, **tutti i conferimenti** e gli accantonamenti di utili a riserva registrati dal 2011 in poi.

La reviviscenza dell'ACE ha, però, un **elemento negativo** di rilievo, rappresentato dall'ulteriore "limatura" al ribasso del coefficiente di remunerazione, stabilito all'1,3%. Le consuete regole di calcolo dell'agevolazione sono tali per cui il coefficiente va applicato all'intero incremento del patrimonio netto rilevato dal 2011 in avanti, e non alle sole variazioni registrate nell'anno per cui si effettua il calcolo: questo significa che, di fatto, verrà detassato un importo di 13.000 euro per ogni milione di euro di incrementi netti rilevanti, con un effetto premiale maggiore riservato ai soggetti con una elevata capitalizzazione ed un elevato autofinanziamento.

Il beneficio vede, quindi, una ulteriore riduzione rispetto a quanto sperimentato negli ultimi anni, per i quali il coefficiente era già stato ridotto all'1,6% per il 2017 e all'1,5% per il 2018, potendo in astratto portare a riduzioni di imposta minori anche in presenza di una **base di calcolo** più elevata.

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci.